

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 27 ottobre 2005.**

Alemanno, Angioni, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bricolo, Brugger, Caligiuri, Calzolaio, Carrara, Cicu, Colucci, Gianfranco Conte, Contento, Cordoni, Cusumano, D'Alia, Delfino, Dell'Elce, Delmastro Delle Vedove, Deodato, Di Virgilio, Dozzo, Giuseppe Drago, Fini, Fiori, Galati, Gentiloni Silveri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landolfi, Mantovano, Manzini, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Matteoli, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Polledri, Possa, Prestigiacomo, Romani, Romano, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Angioni, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Bindi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bricolo, Brugger, Caligiuri, Calzolaio, Cannella, Carrara, Cicu, Colucci, Gianfranco Conte, Contento, Cordoni, Cusumano, D'Alia, De Brasi, Delfino, Dell'Elce, Delmastro Delle Vedove, Deodato, Di Virgilio, Dozzo, Giuseppe Drago, Fini, Fiori, Foti, Fragalà, Galati, Galvagno, Gentiloni Silveri, Giordano,

Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landolfi, Mantovano, Manzini, Raffaella Mariani, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Motta, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Polledri, Possa, Prestigiacomo, Romani, Romano, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Schmidt, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tuccillo, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

**Trasmissione dal ministro
delle comunicazioni.**

Il ministro delle comunicazioni, con lettere del 19 e 20 ottobre 2005, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea CAPITELLI n. 9/4645/26, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 febbraio 2004, concernente la programmazione specificamente volta al pubblico dei minori, e DI GIOIA ed altri n. 9/4645/173, accolto dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, riguardante la cooperazione tra i Paesi membri dell'Unione europea per lo sviluppo delle reti digitali.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmessi alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competente per materia.

**Trasmissione dal ministro
delle politiche agricole e forestali.**

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera del 19 ottobre 2005, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea CAPARINI n. 9/5671/6, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 aprile 2005, concernente interventi a sostegno del reddito degli agricoltori operanti nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

**Trasmissione dal sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri.**

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con i quali sono stati autorizzati:

la variazione del progetto di rifacimento dell'impianto elettrico della chiesa di Sant'Agostino in Campo Marzio (Roma), finanziato con il contributo assegnato alla relativa parrocchia, in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2002;

la variazione del progetto di restauro del campanile della chiesa di San Giorgio Maggiore (Venezia), finanziato con il contributo assegnato alla comunità dei Padri Benedettini dell'Abbazia di San Giorgio Maggiore, in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2002;

l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dal comune di Atri (Teramo) sul contributo assegnato per i lavori di restauro e consolidamento di Palazzo ducale Acquaviva, in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 1999;

l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dalla parrocchia di San Lorenzo Martire in San Lorenzo Maggiore (Benevento) sul contributo assegnato per i lavori di consolidamento e di restauro della chiesa di San Lorenzo Martire, in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2002;

l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dalla parrocchia di San Nicola Vescovo in Aradeo (Lecce) sul contributo assegnato per i lavori di risanamento e recupero del campanile, in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2003.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio) ed alla VII Commissione permanente (Cultura).

**Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.**

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 21 ottobre 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 febbraio 2002, n. 88, recante l'istituzione del Fondo per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI o ad altra società da essa derivante (555).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 novembre 2005. La richiesta è inoltre assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 9 novembre 2005.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 ottobre 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, e dell'articolo 2, comma 18, della legge 25 luglio 2005, n. 150, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina concernente il Con-

siglio di presidenza della corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (**556**).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente (Giustizia) nonché alla V Commissione permanente (Bilancio). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 26 dicembre 2005.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 9 SETTEMBRE 2005, N. 182, RECANTE INTERVENTI
URGENTI IN AGRICOLTURA E PER GLI ORGANISMI PUBBLICI
DEL SETTORE, NONCHÉ PER CONTRASTARE ANDAMENTI ANO-
MALI DEI PREZZI NELLE FILIERE AGROALIMENTARI (A.C. 6063)**

(A.C. 6063 – Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

(Interventi urgenti nel settore vitivinicolo).

1. Ai produttori di uva da vino che conferiscono ai trasformatori il prodotto in attuazione di accordi con essi, sottoscritti dal Ministro delle politiche agricole e forestali e dal Presidente della Giunta regionale interessata, si applica il regola-

mento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nei settori dell'agricoltura e della pesca.

2. Per far fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola oggetto degli accordi di cui al comma 1, l'AGEA è autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri, limiti e modalità per l'attuazione degli interventi previsti dai commi 1 e 2, limitatamente all'anno 2005.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, nella misura massima di 80,4 milioni di euro per il comma 1 e di 9,6 milioni di euro per il comma 2, per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

5. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'articolo 1, comma 15, lettera a), della citata legge n. 311 del 2004 è ridotto di 120 milioni di euro ».

ART. 2.

(Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari).

1. Sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, avvalendosi anche dei dati ed elementi in possesso degli Osservatori dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attività produttive, effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi. Gli esiti di tale attività istruttoria sono utilizzabili anche ai fini della programmazione della revisione degli studi di settore prevista dall'articolo 1, comma 399, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

ART. 3.

(Attuazione della politica agricola comune).

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro nazionale titoli, nel quale, in relazione ai dati risultanti dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, sono iscritti, per ciascun agricoltore intestatario, i relativi titoli di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, identificati univocamente e distinti per tipologia e valore.

2. Il Registro di cui al comma 1 risponde ai requisiti descritti dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.

3. I trasferimenti dei titoli effettuati ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e secondo le modalità riportate nell'articolo 10 del decreto del Mini-

stro delle politiche agricole e forestali del 5 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2004, sono registrati nel Registro di cui al comma 1.

4. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi relativi ai titoli di cui al comma 1, non notificate all'AGEA entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine previsto per ciascun anno per la comunicazione dei titoli definitivi, non producono effetti sui risultati delle operazioni effettuate per il calcolo dei titoli medesimi, che restano fermi nei confronti degli agricoltori estranei ai procedimenti nei quali le suddette decisioni sono state emesse.

5. Le decisioni di cui al comma 4 sono eseguite, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003, in relazione alle domande presentate, a valere sul massimale nazionale previsto all'allegato VIII del medesimo regolamento.

ART. 4.

(Gestione diretta dell'AGEA del sistema informativo agricolo nazionale).

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

« 10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ».

ART. 5.

(Destinazione delle produzioni ritirate dai mercati).

1. L'AGEA, nell'ambito di quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, e successive modificazioni, è autorizzata a realizzare, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio destinate allo scopo, programmi di fornitura di prodotti agricoli, per finalità di utilità sociale, ai cittadini indigenti ed a organizzazioni senza fini di lucro aventi finalità assistenziali, attraverso l'utilizzazione delle produzioni ritirate dal mercato.

2. All'articolo 1, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con possibilità di destinare le produzioni ritirate a finalità di utilità sociale ».

3. All'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le predette istituzioni pubbliche, nonché le organizzazioni senza fini di lucro aventi finalità assistenziali possono altresì acquistare direttamente dall'AGEA le produzioni agricole disponibili allo stesso prezzo di acquisizione. L'AGEA è autorizzata a stipulare contratti diretti con le predette istituzioni per la cessione dei prodotti agricoli alle condizioni suddette ».

4. L'Ispettorato centrale repressione frodi, il Corpo forestale dello Stato ed il Comando carabinieri politiche agricole vigilano sull'attuazione del presente articolo.

ART. 6.

(Ente irriguo Umbro-Toscano).

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le

parole: « è prorogato di quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « è prorogato di cinque anni ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2005 ed a 232.406 euro per l'anno 2006, si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

(Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura).

1. Il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, è autorizzato ad utilizzare i fondi disponibili per le attività connesse alle celebrazioni del 60° anniversario della fondazione della F.A.O. A tali fondi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, la dotazione del fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 è ridotta di euro 2.276.000.

ART. 8.

(Modalità di svolgimento dei compiti delle amministrazioni pubbliche).

1. I maggiori compiti attribuiti all'AGEA dall'articolo 3 ed alle amministrazioni preposte ai controlli ed alle attività di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 5, comma 4, vengono svolti con le risorse umane e strumentali già assegnate a legislazione vigente alle predette amministrazioni.

ART. 9.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6063 – Sezione 2)

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE**

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«ART.1. *(Interventi urgenti per taluni settori della produzione agricola).* – 1. Agli imprenditori agricoli dei settori della produzione agricola che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, per le produzioni dell'anno 2004 sono stati individuati quali destinatari di interventi urgenti nel settore agroalimentare, nonché ai produttori di uva da vino, individuati con le medesime procedure di cui al predetto decreto-legge n. 22 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2005, si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'ap-

plicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti *de minimis* nei settori dell'agricoltura e della pesca.

2. Gli aiuti *de minimis* di cui al comma 1 sono erogati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) agli imprenditori agricoli, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nel limite massimo della somma di 130 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 90 milioni di euro destinati ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 e 40 milioni di euro destinati ai produttori di uva da vino, individuati ai sensi del comma 1, secondo i seguenti parametri, definiti con riferimento agli ettari di superficie produttiva o unità di bovino adulto (UBA) di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, articolo 131, comma 2:

a) 3.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 6 ettari o pari o superiori a 15 UBA;

b) 2.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 3 ettari o pari o superiori a 7,5 UBA, ma inferiori ai parametri della lettera a);

c) 1.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 0,3 ettari o pari o superiori a 3 UBA, ma inferiori ai parametri della lettera b).

3. L'AGEA provvede ad emanare le disposizioni per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo al fine di consentire l'erogazione degli aiuti di cui al comma 2 per un importo di 109 milioni di euro non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per un importo di 21 milioni di euro non oltre trenta giorni dalla firma delle convenzioni con il commissario *ad acta* di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71. Nel caso in cui la riserva di 90 milioni di euro destinata ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 non venga

interamente utilizzata, l'AGEA è autorizzata a destinare le somme residue ai produttori di vino di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, quanto a 109 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e, quanto a 21 milioni di euro, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge n. 22 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2005.

5. Per fare fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola, l'AGEA è autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola. Ai relativi oneri, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

6. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'articolo 1, comma 15, lettera a), della citata legge n. 311 del 2004 è ridotto di 120 milioni di euro».

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento delle risorse finanziarie all'AGEA, che provvede all'attuazione degli interventi previsti dai commi da 1 a 6».

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. (Piani produttivi per i formaggi a denominazione di origine protetta).
— 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condizioni del mercato, al fine di valorizzare i

formaggi stagionati italiani a denominazione riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, approva, con proprio decreto, piani produttivi per la qualità e lo sviluppo dei mercati, di durata non superiore a cinque anni, predisposti dai consorzi di tutela di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128.

2. I piani di cui al comma 1 devono dimostrare la presenza dell'alterazione delle normali condizioni di mercato e contenere le misure miranti al ripristino di condizioni ordinarie di mercato e di tutela della qualità delle produzioni. I piani produttivi possono prevedere meccanismi contributivi differenziati per lo sviluppo di nuovi mercati, nonché specifici strumenti finalizzati a garantire o aumentare la qualità del prodotto finale. Il mancato pagamento dei contributi differenziati, previsti dai piani produttivi, è sanzionato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.

3. Le anomale condizioni di mercato possono essere verificate, oltre che sul valore della materia prima latte destinata alla trasformazione di formaggio di cui al comma 1, riferita al valore del latte destinato ad altre lavorazioni, anche con riferimento a riduzioni del prezzo alla produzione, rilevato ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di almeno il 10 per cento del prezzo medio unitario alla produzione verificatosi durante il triennio precedente.

4. I piani di cui al comma 1 riguardano tutti i caseifici produttori della denominazione di origine protetta interessata in funzione della possibilità di utilizzazione dei marchi di cui all'articolo 53, comma 16, della legge 24 aprile 1998, n. 128.

5. In nessun caso i piani di cui al comma 1 possono prevedere accordi sui prezzi di vendita all'ingrosso o al dettaglio dei prodotti.

6. I consorzi di tutela di cui al comma 1 forniscono annualmente al Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sullo stato di attuazione del piano.

7. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 1-ter. (*Interventi in relazione alla crisi del settore ortofrutticolo*). — 1. In relazione all'esigenza di adottare interventi efficaci per fronteggiare la crisi del settore ortofrutticolo, all'articolo 5, comma 7-bis, della legge 27 marzo 2001, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il commissario *ad acta* è altresì autorizzato a realizzare, anche a livello internazionale, per il tramite del Centro servizi ortofrutticoli (CSO), apposite campagne di promozione e comunicazione per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori degli aspetti qualitativi e nutrizionali delle pesche e delle nettarine. A tale fine il commissario *ad acta* è autorizzato ad utilizzare le risorse di cui al comma 7, nei limiti della somma di 2 milioni di euro".

ART. 1-quater. (*Interventi per la lotta contro la flavescenza dorata*). — 1. Al fine di contrastare l'espandersi della patologia della flavescenza dorata, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata, per l'anno 2006, di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulla dotazione, per l'anno 2006, del fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. (*Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari*). — 1. Al fine di contrastare l'andamento anomalo della qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*:

a) la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, sulla base delle direttive

impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche dei dati ed elementi in possesso degli Osservatori dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attività produttive, effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi;

b) l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali svolge programmi di controllo finalizzati al contrasto della irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da Paesi comunitari ed extracomunitari. A tale fine all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, sono aggiunte le seguenti parole: "con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e con il Comando Carabinieri politiche agricole".

2. Per favorire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e all'articolo 5, comma 4, l'Ispettorato centrale repressione frodi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, è organizzato in struttura dipartimentale, articolata nelle seguenti direzioni generali: direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale — dirigente di prima fascia —, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 2005, è elevata a tre unità. Al fine di assicurare il rispetto del principio di invarianza della spesa, il relativo onere è compensato mediante contestuale riduzione di complessive 10 unità effettivamente coperte dell'area funzionale C, posizione economica C3, nella dotazione or-

ganica dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2005. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede alla revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi. In sede di attuazione della presente disposizione e con riferimento alla peculiarità dell'attività istituzionale dell'Ispettorato, le variazioni e le conseguenti distribuzioni della dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi rispetto alla vigente dotazione organica complessiva.

3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri sugli esiti delle attività degli organismi di controllo di cui al comma 1, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono accordi volontari tra consumatori, finalizzati a favorire la costituzione di centrali d'acquisto e, conseguentemente, a facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di prodotti agroalimentari ».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. (Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari). — 1. Al fine di migliorare l'accesso

dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali ai mercati, le regioni stabiliscono, per le grandi strutture di vendita o per i centri commerciali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in cui si esercita anche attività di vendita di prodotti agricoli e agroalimentari, la percentuale minima della superficie di vendita del settore alimentare da destinare esclusivamente alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali.

2. Nelle more dell'emanazione delle determinazioni regionali di cui al comma 1, ove non diversamente già definito dalle regioni stesse, la percentuale minima di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 20 per cento. La predetta percentuale può essere modificata con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il rilascio del permesso di costruire e di altri atti autorizzatori o concessori per la realizzazione, ristrutturazione o ampliamento delle grandi strutture di vendita o dei centri commerciali di cui al comma 1 è subordinato al rispetto dell'obbligo di cui ai commi 1 e 2.

4. Il mancato rispetto da parte delle grandi strutture di vendita o dei centri commerciali dell'obbligo di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione dell'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli per un periodo da dieci a trenta giorni.

5. All'articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il comune stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura superiore al 20 per cento del totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ».

All'articolo 5:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione dei soggetti a cui sono destinati i prodotti agricoli di cui al comma 1 e le modalità di richiesta e di fornitura »;

al comma 2, le parole: « All'articolo 1, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Al comma 7-bis dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71 ».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. (Proroga dei compiti dell'AGEA relativi alla Convenzione sull'aiuto alimentare). — 1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999, cui l'Italia ha aderito con legge 29 dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, è differito fino al 30 giugno 2005 l'incarico all'AGEA di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 72,4 milioni di euro per l'anno 2005.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 72,4 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di

base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e, quanto a 32,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 3 gennaio 1981, n. 7, e all'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(A.C. 6063 – Sezione 3)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Interventi urgenti per taluni settori della produzione agricola).

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: , iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale,

1. 60. Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 2.000 euro *con le seguenti:* 3.000 euro.

1. 64. Frigato.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 3 ettari *con le seguenti:* 2 ettari.

1. 65. Duilio.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 1.000 euro con le seguenti: 2.000 euro.

1. 66. Carbonella.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 0,3 ettari con le seguenti: 0,2 ettari.

1. 67. Camo.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni dalla data con le seguenti: quarantacinque giorni dalla data.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: trenta giorni dalla firma con le seguenti: quarantacinque giorni dalla firma.

1. 80. Dorina Bianchi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 800 mila con le seguenti: un milione.

1. 26. Preda.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 800 mila con le seguenti: 900 mila.

1. 81. Lusetti.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e di pomodoro.

1. 23. Borrelli.

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'intervento di cui al primo periodo viene effettuato in regime di de minimis di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1860/2004.

1. 87. Borrelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi

1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 7, all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

« 5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo nonché quelle previste in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono assistite dalla garanzia dello Stato. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978. L'ISMEA è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche per gli interventi di cui al presente articolo ».

1. 100. Governo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 7, all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

« 5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo nonché quelle previste in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono assistite dalla garanzia dello Stato. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della

citata legge n. 468 del 1978. L'ISMEA è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche per gli interventi di cui al presente articolo ».

1. 82. Bellotti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

« 5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo nonché quelle previste in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono assistite dalla garanzia dello Stato. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione delle garanzie concesse, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978. L'ISMEA è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche per gli interventi di cui al presente articolo ».

1. 89. Rava.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7-bis. Gli obblighi tributari e contributivi dei produttori agricoli di cui ai commi 1 e 5, residenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'esercizio fiscale 2005 sono sospesi fino al dicembre 2006.

7-ter. All'onere di cui al comma 7-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, così come determinata dalla

tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

1. 46. Rossiello.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. La sezione speciale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è autorizzata a fornire garanzie fidejussorie in favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, individuati ai sensi dei commi 1 e 5, per operazioni, anche cofinanziate dalle regioni, di ristrutturazione del debito effettuate con le banche.

1. 88. Franci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Interventi urgenti nel settore avicolo*). — 1. Al fine di fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità delle imprese operanti nel settore avicolo, nonché per sostenere il completamento delle azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali e per favorire la ripresa delle normali attività produttive delle imprese operanti nei territori dei comuni già interessati dall'epidemia di influenza aviaria, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a ripartire il suddetto importo tra le regioni interessate.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulla dotazione, per l'anno 2006, del fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Fondo unico da ripartire — investimenti in agricoltura, foreste e pesca).

1. 03. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Interventi urgenti nel settore della frutticoltura*). — 1. Per fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità che interessano le aziende frutticole colpite dalle infezioni di Sharka e di Erwinia Amylovora e per assicurare il proseguimento degli interventi di risanamento delle aree colpite, ai sensi della legge 1° luglio 1997, n. 206, è autorizzata l'ulteriore spesa di dieci milioni di euro per l'anno 2005. I contributi, fissati dalle regioni nei limiti dei parametri di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1997, n. 206, sono ripartiti tra le regioni interessate, previa verifica dell'avvenuta esecuzione di tutte le prescrizioni stabilite per l'eradicazione delle infezioni e possono riguardare anche il reimpianto di specie frutticole diverse da quelle preesistenti, previa autorizzazione del competente ufficio regionale. Il relativo riparto è disposto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate.

2. All'onere conseguente l'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 — fondi investimenti (fondo unico da ripartire — investimenti in agricoltura, foreste e pesca) per l'anno 2005.

1. 084. Rava.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Interventi urgenti nel settore della frutticoltura*). — 1. Per fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità che interessano le aziende frutticole colpite dalle infezioni di Sharka e di Erwinia Amylovora e per assicurare il proseguimento degli interventi di risanamento delle aree colpite, ai sensi della legge 1° luglio 1997, n. 206, è autorizzata l'ulteriore spesa di dieci milioni di euro per l'anno 2006. I contributi, fissati dalle regioni nei limiti dei parametri di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1997, n. 206, sono ripartiti tra le regioni inte-

ressate, previa verifica dell'avvenuta esecuzione di tutte le prescrizioni stabilite per l'eradicazione delle infezioni e possono riguardare anche il reimpianto di specie frutticole diverse da quelle preesistenti, previa autorizzazione del competente ufficio regionale. Il relativo riparto è disposto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulla dotazione, per l'anno 2006, del fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Fondo unico da ripartire — investimenti in agricoltura, foreste e pesca).

1. 07. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — 1. Con effetto dal 1° gennaio 2006 le accise previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 204, si applicano per il gasolio nella misura del 30 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 50 per cento dell'aliquota normale per gli impieghi in lavori dei settori vitivinicolo, ortofrutticolo e della pesca. All'onere derivante dal presente articolo pari a 20 milioni di euro si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 10, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80.

1. 061. Nardini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Riduzione delle aliquote di accisa*). — 1. Con effetto dal 1° gennaio 2006 le accise previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 204, si applicano per il gasolio nella misura del 15 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 42 per cento dell'aliquota normale per gli impieghi in lavori dei